

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1939

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del Consiglio regionale della Puglia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 2003

—————

Disposizioni in materia di denominazione dei Consigli regionali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le leggi di revisione costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, 31 gennaio 2001, n. 2, e 18 ottobre 2001, n. 3, fanno parte di un più ampio progetto di trasformazione della forma di Stato; esse, infatti, introducono alcuni caratteri propri dello Stato federale.

Altre modifiche, pur avendo un impatto più limitato sul sistema, assumono un rilievo decisivo nella costruzione di un ordinamento «policentrico». Di un ordinamento, la Repubblica (intesa come ordinamento generale e non come entità territoriale) che — come è scritto nel primo comma dell'articolo 114 della Costituzione, dopo la revisione del 2001 — «è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato», enti ai quali si riconosce una equiordinazione con pari dignità.

Si può, quindi, peraltro sostenere che le Regioni, rivisitate alla stregua di questo nuovo impianto costituzionale, possano assumere la caratterizzazione di istituzioni con funzioni sempre più marcatamente legislative e, conseguentemente, che i Consigli regionali possano assumere sempre di più la connotazione di veri e propri parlamenti regionali, utilizzando così il presupposto, di per sé neutro, della predetta equiordinazione di tali soggetti.

Di qui discende la decisione di sottoporre al Parlamento la modifica dell'articolo 123 della Costituzione aggiungendo al quarto comma il periodo che costituisce oggetto della presente proposta.

Assume allora significato osservare che i Consigli regionali hanno sempre avuto funzioni sovrapponibili a quelle del Parlamento statale, ma, dopo la riforma del titolo V della II Parte della Costituzione, varata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, l'ambito

della funzione legislativa ad essi attribuito è divenuto qualitativamente identico (in ragione dell'introduzione della potestà legislativa regionale anche esclusiva) e quantitativamente più ampio (in ragione dell'inversione del criterio di riparto contenuto nell'articolo 117 della Costituzione) di quello assegnato al Parlamento nazionale.

Dopo la riforma, poi, ogni giustificazione, per quanto pretestuosa, è caduta; le funzioni dei Consigli regionali sono state estese, i controlli dello Stato ridotti a ciò che è indispensabile in un ordinamento realmente autonomistico. L'equiparazione del Consiglio regionale a quella di Parlamento diviene, pertanto, indispensabile ed urgente svolgimento dei principi e delle regole che informano il sistema.

Infine, mi preme sottolineare che ovunque, in Europa, le Regioni sono organizzate e legiferano attraverso i rispettivi parlamenti regionali. Tutti i documenti congiunti delle Regioni d'Europa, tutte le elaborazioni di associazioni - CALRE (Conferenza delle Assemblee legislative regionali europee), AICCRE (Associazione europea di Comuni, Province, Regioni e delle altre Comunità montane) - hanno utilizzato la denominazione «parlamenti regionali». Anche per queste ragioni, senza attendere la riforma costituzionale che noi proponiamo alle Camere, ritengo che ci siano già le condizioni per adottare nel nuovo statuto che stiamo elaborando la dizione «Parlamento regionale». Ciò non solo perchè così avviene un po' ovunque in Europa, ma anche perchè si tratta di espressione perfettamente consona al nuovo quadro istituzionale, laddove Stato e Regioni sono enti titolari di sovranità popolare e

partecipano in via indissolubilmente complementare fra di loro.

A nessuno può sfuggire che non si tratta di una questione meramente lessicale, bensì di una fondamentale questione di sostanza e di principio a cui non intendiamo assolutamente rinunciare e che quanto più conteranno i parlamenti regionali, tanto più conteranno i nostri cittadini, quanto più aumenterà

il prestigio della nostra massima istituzione regionale, tanto più aumenteranno le opportunità e le condizioni per qualificare l'azione legislativa e programmatica regionale.

La Commissione affari istituzionali, dopo ampia discussione, ha approvato a maggioranza la presente proposta di legge costituzionale e, pertanto, la si propone all'approvazione di questa Assemblea.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 123
della Costituzione)*

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 123 della Costituzione è aggiunto il seguente:

«I Consigli regionali, nell'ordinamento regionale, rivestono lo stesso rango costituzionale del Parlamento. Gli statuti possono stabilire criteri e modalità per la denominazione di Parlamento regionale o altra equivalente in luogo di quella di Consiglio regionale».